



Consip S.p.A.

“Acquisizione lettori codici a barre e RFID”

CAPITOLATO TECNICO

ACQUISIZIONE LETTORI CODICI A BARRE E RFID



INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	Definizioni	3
2	OGGETTO DEL CAPITOLATO	5
2.1	Descrizione	5
2.2	Consegna	5
2.3	Verifica di conformità	5
2.4	Servizio di manutenzione in garanzia	6
2.5	Riservatezza	6
2.6	Adempimenti per la Sicurezza	6
3	GESTIONE DELLA FORNITURA	7
3.1	Responsabile della Fornitura	7
3.2	Modalità di comunicazione	7
3.3	Modalità di fatturazione	7
4	PENALI	8



1 PREMESSA

1.1 Definizioni

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida la fornitura oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A., Committente e Beneficiaria;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi la fornitura;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- Società: la società aggiudicataria della fornitura;
- Responsabile della fornitura: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali;
- Amministrazione: il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, per disposizione legislativa o amministrativa, **(decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri)**, ogni altra attività di natura informatica.

1.2 Contesto tecnico-organizzativo

L'art.110 comma 7) del T.U.L.P.S. ha introdotto la normativa per la regolamentazione degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.

Le nuove regole recentemente modificate da ADM hanno introdotto innovazioni normative non previste, tese a sanare l'anomalia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, cosiddetti 'Comma 7', presenti sul mercato prima dell'introduzione della attuale normativa contenuta nel T.U.L.P.S. e ancora privi di qualunque etichetta elettronica. La nuova normativa introduce l'obbligo di installazione di dispositivi di identificazione sugli apparecchi di questa tipologia definita 'Ante 2003', unitamente agli apparecchi definiti "elettromeccanici".

Con le nuove regole guida l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli obbliga ciascun apparecchio a dotarsi di un dispositivo di identificazione elettronica di tecnologia RFID,

Capitolato tecnico



identificazione in radio frequenza, tramite etichetta adesiva su cui è stampato il logo ADM e il seriale identificativo; all'interno del TAG vengono memorizzati il Code-ID e alcune informazioni identificative dell'apparecchio stesso, in forma protetta, da idonei algoritmi di cifratura.

Con lo scopo di armonizzare e uniformare la varietà di dispositivi in uso, si è previsto di mettere a fattor comune la tecnologia RFID, già applicata agli apparecchi di tipo videolottery (VLT). Le etichette RFID sono identiche, ma diverso è il processo di inizializzazione. Questo consente di procedere con un solo processo di approvvigionamento per entrambe le tipologie di apparecchi.

Tali dispositivi sono inizializzati da Sogei, al fine di garantire un'adeguata protezione dei dati e delle informazioni in essi contenuti e distribuiti a ciascun produttore che li applica sull'apparecchio di gioco.

In occasione di accertamenti sul territorio le informazioni memorizzate in ciascun dispositivo RFID contenuto nell'etichetta, potranno essere lette da appositi lettori in dotazione agli uffici regionali.

1.3 Normativa di riferimento

- Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S - Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- il decreto interdirettoriale dell'8 novembre 2005 che stabilisce le “regole tecniche di produzione e le metodologie di verifica tecnica” per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S., antepoendo l'esito positivo della verifica di conformità del modello prototipale al rilascio dei relativi nulla osta di distribuzione e messa in esercizio;
- la circolare n.2/Giochi/ADI/2005 del 18 novembre 2005 che detta le modalità di applicazione di quanto definito nel decreto suindicato e ne definisce le procedure amministrative di gestione.



2 OGGETTO DEL CAPITOLATO

2.1 Descrizione

Il presente capitolato riguarda l'acquisizione del materiale seguente:

- a) N. 1 lettori da tavolo HID Omnikey 5027;
- b) **(OPZIONALI)** - N. 4 lettori da tavolo HID Omnikey 5027;
- c) N. 1 lettori di codice a barre marca 'Datalogic' modello 'Quicscan lite' + cavo usb;
- d) **(OPZIONALI)** - N. 4 lettori di codice a barre marca 'Datalogic' modello 'Quicscan lite' + cavo usb.

Si evidenzia che la Sogei garantirà l'acquisizione soltanto per i prodotti di cui alle lettere a) e c) sopra indicate.

Entro 3 (tre) mesi a partire dalla consegna dei prodotti di cui alle lettere a) e c) sopra riportati, la Sogei comunicherà alla Società la volontà di acquisire, tutti o in parte, i prodotti OPZIONALI, di cui alle lettere b) e d).

La Sogei riconoscerà alla Società soltanto il costo dei prodotti effettivamente richiesti, secondo gli importi unitari indicati in fase di gara dalla Società nel “Dettaglio tecnico economico”.

La Società fatturerà alla Sogei soltanto i prodotti consegnati.

2.2 Consegna

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata, **entro 15 (quindici) giorni lavorativi, decorrenti dalla stipula del contratto**, presso il magazzino della Sogei in Via Mario Carucci, n. 99 – 00143 Roma, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

La consegna dovrà avvenire previa conferma del referente Sogei che provvederà alle abilitazioni per gli accessi.

In merito ai prodotti opzionali di cui alle lettere b) e d) del paragrafo 2.1., l'eventuale consegna dovrà essere effettuata **entro 15 (quindici) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di richiesta scritta effettuata dalla Sogei.

2.3 Verifica di conformità

Entro 5 (cinque) giorni dalla consegna saranno effettuate le verifiche sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto richiesto nel presente capitolato.

Capitolato tecnico



A seguito di tali operazioni verrà redatto apposito **"Verbale di verifica di conformità"**. Tale verifica di conformità s'intende positivamente superata solo se tutti i prodotti risultino corrispondenti.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, la Società dovrà eliminare i vizi accertati **entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari** e ripetere la verifica di conformità, pena l'applicazione delle penali di cui al capitolo 4 "Penali".

Il "Verbale di verifica di conformità" dovrà essere reso in forma scritta e sottoscritto dalle parti contraenti per approvazione e accettazione. Tale verbale dovrà essere allegato alla fattura al fine del pagamento dei corrispettivi alla Società.

2.4 Servizio di manutenzione in garanzia

Il servizio di manutenzione in garanzia, in merito ai prodotti di cui al paragrafo 2.1 (effettivamente consegnati), dovrà essere previsto **per un periodo di 36 (trentasei) mesi** a partire dalla data di positiva verifica di conformità.

Nel caso in cui Sogei, durante il periodo di manutenzione in garanzia, dovesse riscontrare difetti dei prodotti rispetto ai requisiti o funzionalità previste, la Società dovrà, **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dalla segnalazione, concordare con Sogei il tempo necessario al ripristino o alla sostituzione del prodotto provvedendo a riportare in apposita nota il termine concordato. Tale nota dovrà essere sottoscritta dal responsabile contratto di Sogei e dal Responsabile di contratto della Società.

2.5 Riservatezza

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Sogei sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

2.6 Adempimenti per la Sicurezza

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.



3 GESTIONE DELLA FORNITURA

Di seguito vengono specificate le modalità di erogazione della fornitura.

3.1 Responsabile della Fornitura

La Società dovrà comunicare alla Consip, congiuntamente alla presentazione della documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

3.2 Modalità di comunicazione

La Società si impegna a comunicare a Consip, **contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono** al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

La Società, dovrà rilasciare le informazioni richieste di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 attraverso la compilazione del documento denominato **“Scheda anagrafica e tracciabilità Sogei”**.

3.3 Modalità di fatturazione

Per quanto concerne la fornitura del materiale di cui al paragrafo 2.1, si applica quanto previsto nel documento “Schema di contratto Sogei” all’art. 15 comma 1 - caso di acquisto di beni:

“Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto per la fornitura di beni, da intendersi inclusivo del servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente al certificato di verifica di conformità positivo”.



4 PENALI

Sogei applicherà le penali, secondo le modalità previste in contratto, nei seguenti casi:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna di cui al paragrafo a), Sogei applicherà una penale pari allo 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto;
- in caso di esito negativo della verifica di consegna e/o di conformità di cui a paragrafo 2.3 si applicherà una penale pari a 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto, per ogni giorno intercorrente tra la data del verbale negativo e quello positivo;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti di cui al paragrafo 2.4, Sogei applicherà una penale pari a 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto.